

Milano, 12 maggio 2021

**LETTERA DI PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI PER
L'ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI TITOLARITA' DEL GRUPPO
BIANCAMANO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

Premesso che

- (A) Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2021 iscritto al Registro delle Imprese il 18 marzo 2021 (il “Decreto del MISE”), Biancamano S.p.A. (“**Biancamano**”), Aimeri Ambiente S.r.l. (“**Aimeri**”) e Energeticambiente S.r.l. (“**Energeticambiente**” e insieme a Biancamano e Aimeri il “**Gruppo Biancamano**”) sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003, convertito con modifiche nella L. 18 febbraio 2004 n. 39 (la “**Legge Marzano**”); contestualmente, è stata disposta la nomina, quale Commissario Straordinario, del Prof. Francesco Perrini e il Decreto del MISE è stato, in pari data, trasmesso al Tribunale di Milano a norma dell’art. 2, comma 3 della Legge Marzano;
- (B) successivamente con sentenze n. 248, 249 e 250 tutte depositate in data 12 aprile 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza rispettivamente di Biancamano, Aimeri e Energeticambiente, nominando quale Giudice Delegato il Dottor Francesco Pipicelli;
- (C) ai sensi dell’art. 2 bis della Legge Marzano, il Decreto del MISE determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al Commissario Straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente;
- (D) del pari, ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 4 della Legge Marzano, la sentenza dichiarativa di insolvenza determina, con riferimento alla data del Decreto MISE (i.e. il 17-18 marzo 2021) gli effetti di cui al D. lgs. 270/1990 (la “**Legge Prodi Bis**”) in quanto compatibili, con retrodatazione, anche ai fini del concorso, degli effetti della procedura a tale data;
- (E) è in corso di predisposizione il programma unitario di cessione dei complessi aziendali di ciascuna delle società del Gruppo Biancamano ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a), della Legge Prodi Bis;
- (F) in data 12 maggio 2021 si è dato avvio alla procedura di gara mediante la pubblicazione dell’invito (l’“**Invito**”) a presentare offerte vincolanti per l’acquisto del Complesso Aziendale (come di seguito definito) sui seguenti quotidiani il Sole24Ore, il Corriere della Sera, la Repubblica e il Financial Times (le “**Offerte Vincolanti**”);
- (G) sempre in data 12 maggio 2021 la Procedura ha, inoltre, messo a disposizione sul sito *web* dell’amministrazione straordinaria di Biancamano, Aimeri e Energeticambiente (www.gruppobiancamano.it; www.aimeriambiente.it/Amministrazione_straordinaria; www.energetikambiente.it/) (di seguito, i “**Siti Web**”) la lettera di impegno di riservatezza (l’“**Accordo di Riservatezza**”), e la presente lettera di procedura (la “**Lettera di Procedura**”) per la presentazione delle Offerte Vincolanti;

- (H) la presente Lettera di Procedura è volta a disciplinare: (i) le modalità attraverso cui i soggetti interessati alla procedura di vendita dei complessi aziendali delle società del Gruppo Biancamano (la “**Procedura di Cessione**” e i “**Soggetti Interessati**”) potranno svolgere attività di *due diligence* sul Complesso Aziendale; (ii) le condizioni a cui i Soggetti Interessati potranno presentare le proprie offerte vincolanti per l’acquisizione del Complesso Aziendale (le “**Offerte Vincolanti**”); (iii) i criteri di selezione del cessionario del Complesso Aziendale, fermo restando che l’aggiudicazione sarà sottoposta all’autorizzazione del MISE, sentito il Comitato di Sorveglianza ex art. 42 della Legge Prodi Bis o in alternativa ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della Legge Marzano; (iv) le modalità di stipula del contratto di cessione delle attività che compongono il Complesso Aziendale (il “**Contratto di Cessione**”);
- (I) la Lettera di Procedura, l’Accordo di Riservatezza e il Regolamento della VDR (come di seguito definito) dovranno essere sottoscritti ed inviati ai seguenti indirizzi PEC:
- as1.2021milano@pecamministrazionestraordinaria.it;
 - as2.2021milano@pecamministrazionestraordinaria.it;
 - as3.2021milano@pecamministrazionestraordinaria.it;
- e ai seguenti indirizzi e-mail:
- commissario.straordinario@gruppobiancamano.it;
 - ilaria.zingali@pwc.com;
 - deborah.simoncini@pwc.com;
 - giuseppe.palermo@pwc.com;
 - giacomo.bonaiti.pedroni@pwc.com;
 - veronica.maria.gaia.vaccaro@pwc.com;
 - stefano.bassetti@pwc.com;
 - martina.zavatti@pwc.com.
- (J) sono da considerarsi Soggetti Interessati ammessi coloro che – dopo aver sottoscritto la Lettera di Procedura, l’Accordo di Riservatezza e il Regolamento della VDR - previa valutazione dei requisiti di affidabilità da parte del Commissario, riceveranno l’invito per accedere alla VDR (come di seguito definita), secondo le modalità descritte dal Regolamento della VDR entro la data del 20 maggio 2021 (i “**Soggetti Ammessi**”).

Tutto ciò premesso e considerato

Il Commissario Straordinario

invita tutti i Soggetti Ammessi, a formalizzare le proprie Offerte Vincolanti secondo le modalità, termini e condizioni di seguito previste.

1. Due diligence sul Complesso Aziendale e Management Presentation

1.1 Entro e non oltre il 31 maggio 2021, ai Soggetti Ammessi e ai loro consulenti sarà consentito acquisire informazioni relative al Gruppo Biancamano mediante:

- (i) l’accesso alla *data room* virtuale (la “**VDR**”), ove saranno resi disponibili informazioni e documenti concernenti il Complesso Aziendale;
- (ii) la formulazione di ulteriori domande sul contenuto della VDR (i “**Q&A**”); e, ove richiesto,
- (iii) l’accesso all’impianto e ai siti ove è svolta l’attività del Gruppo Biancamano (il “**Sito**”).

- 1.2 La VDR sarà attiva dal 13 maggio 2021 al 31 maggio 2021 incluso, 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. I termini e le modalità di accesso alla VDR sono indicati nel regolamento di *data room*, pubblicato sul Sito Web (il “**Regolamento della VDR**”), che i Soggetti Ammessi e i loro consulenti saranno tenuti a sottoscrivere in segno di piena accettazione, prima di dar corso alle attività di *due diligence*.
- 1.3 La formulazione dei Q&A sarà possibile entro e non oltre il 24 maggio 2021 e potrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione di un modulo *standard* che è allegato al Regolamento della VDR da inviare via *e-mail* ai seguenti indirizzi:
- Prof. Francesco Perrini (commissario.straordinario@gruppobiancamano.it)
 - Avv. Ilaria Zingali (ilaria.zingali@pwc.com) – Studio Legale PwC TLS.
 - Avv. Deborah Simoncini (deborah.simoncini@pwc.com) – Studio Legale PwC TLS.
 - Dott. Giacomo Bonaiti Pedroni (giacomo.bonaiti.pedroni@pwc.com) – PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.
 - Dott.ssa Veronica Maria Gaia Vaccaro (veronica.maria.gaia.vaccaro@pwc.com) - PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.
 - Dott. Stefano Bassetti (stefano.bassetti@pwc.com) PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.
 - Dott.ssa Martina Zavatti (martina.zavatti@pwc.com) PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.
- 1.4 Durante la visita al Sito, il Commissario si riserva il diritto di negare o limitare discrezionalmente l’accesso ai siti e non sarà consentito chiedere informazioni al personale del Gruppo Biancamano o ad altri collaboratori, nonché scattare fotografie alle strutture del Sito senza un’espressa autorizzazione del Commissario o suo incaricato.
- 1.5 Il Commissario si riserva di negare, sospendere o revocare in ogni momento lo svolgimento delle attività di cui il presente Paragrafo 1 ai Soggetti Ammessi qualora emergano elementi che: (i) denotino la sussistenza di qualsiasi causa ostativa di cui al Paragrafo 3; o (ii) incidano sulla valutazione di affidabilità dei Soggetti Ammessi in quanto dovessero risultare a suo giudizio soggetti privi dei requisiti legali o dei requisiti di capacità patrimoniale e/o finanziaria e/o tecnica per far fronte a tutti gli impegni derivanti dall’eventuale acquisto del Complesso Aziendale oppure denotino intenzioni diverse dall’acquisizione del Complesso Aziendale.
2. **Perimetro del Complesso Aziendale oggetto di vendita**
- 2.1 Ai fini di una corretta rappresentazione dei complessi aziendali oggetto di cessione, corre l’obbligo di segnalare che Biancamano con il proprio complesso aziendale ed i propri dipendenti svolge attività di tipo amministrativo, organizzativo, legale e finanziario (il “**Complesso Aziendale Biancamano**”). Aimeri, pur non avendo all’attivo alcun dipendente, è formalmente titolare del complesso aziendale operativo del Gruppo Biancamano che, a decorrere dal 22 giugno 2016, ha affittato ad Energeticambiente, in qualità di affittuaria, in forza del contratto di affitto stipulato con atto a rogito Notaio Paola Casali di Milano del 19 maggio 2016 (Rep. 25570, Racc. 7386), come modificato con *addendum* stipulato in data 10 agosto 2017, con atto a rogito del Notaio Paolo Givri di Lavagna (GE) (Rep. 14257, Racc. 7186) (il “**Contratto di Affitto d’Azienda**”).
- 2.2 Ciascuna delle società del Gruppo Biancamano (Biancamano, Aimeri ed Energeticambiente) ha avuto accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, pertanto ciascuna delle stesse

provvederà a cedere direttamente i complessi aziendali di cui è titolare al terzo offerente, e in particolare, Biancamano cederà il Complesso Aziendale Biancamano; contestualmente, Aimeri cederà la titolarità del complesso aziendale e la sua posizione di concedente del Contratto di Affitto d'Azienda e Energeticambiente trasferirà la sua posizione di affittuaria del Contratto di Affitto e per l'effetto l'intero complesso aziendale che svolge tutte le attività operative di c.d. "waste management" e "waste disposal" inclusivo di tutti i rapporti e contratti (il "Complesso Aziendale Waste management - Waste Disposal" unitamente al Complesso Aziendale Biancamano, il "Complesso Aziendale"); pertanto l'offerente prescelto, ad esito dell'aggiudicazione diventerà titolare unitariamente, in un'unica soluzione, del Complesso Aziendale, come verrà più puntualmente disciplinato nel Contratto di Cessione.

2.3 In particolare, oggetto della procedura negoziata è la cessione dell'intero Complesso Aziendale costituito, in ragione di ciascuna società cedente del Gruppo Biancamano, da tutte le attività e passività, nonché dai rapporti contrattuali e dagli elementi di seguito elencati e documentati nella VDR (salve le eccezioni di seguito indicate) nelle consistenze in cui le stesse si troveranno alla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10), per ciascuna delle società del Gruppo Biancamano (Biancamano, Aimeri e Energeticambiente) come di seguito definite:

- (a) i beni strumentali, tra cui – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – impianti, macchinari, mobili e macchine per ufficio, macchine elettroniche, automezzi, mezzi di trasposto interno, arredi vari, di proprietà;
- (b) i contratti di appalto, subappalto, affidamento, ATI e consorzi;
- (c) i contratti di locazione;
- (d) i contratti di leasing e/o noleggio in essere;
- (e) tutti i contratti con i clienti e/o gli ordini di acquisto conclusi con i fornitori non ancora eseguiti, i "contratti quadro" inerenti all'esercizio dell'attività, salvi i diritti dei ceduti e senza garanzia per la loro efficacia e trasferibilità;
- (f) le licenze; autorizzazioni, requisiti e certificazioni;
- (g) i contratti di assicurazione, polizze fideiussorie assicurative per le gare in essere, salvi i diritti dei ceduti e senza garanzia per la loro efficacia e trasferibilità;
- (h) i contratti di lavoro con i dipendenti;
- (i) i contratti di servizi;
- (j) ogni documentazione relativa alle gare, ivi inclusi i rapporti relative a nuove gara e/o aggiudicazione provvisorie e eventuali proroghe di gara in corso
- (k) il magazzino e
- (l) ogni altro contratto in corso durante il periodo di vigenza della Procedura, ad eccezione dei contratti bancari;

(m) l'accollo del TFR dei dipendenti della sola Biancamano successivo al 17 marzo 2021.

2.4 In ogni caso, il Complesso Aziendale non comprende:

(a) le disponibilità di cassa,

(b) ogni e qualsivoglia credito anteriore alla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10);

(c) la titolarità degli immobili di ciascuna delle società del Gruppo Biancamano;

(d) ogni e qualsivoglia debito e passività inerenti a ciascuna delle società del Gruppo Biancamano anteriori alla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10), ivi compresi quelli verso il personale, incluso il trattamento di fine rapporto dei dipendenti di Energeticambiente (TFR). Si precisa che tutti i contenziosi relativi a debiti e crediti sorti anteriormente alla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10) rimarranno in capo a rispettivamente ciascuna società del Gruppo Biancamano di originaria titolarità;

(e) la titolarità della partecipazione Biancamano Utilities S.r.l. in liquidazione; e tutti i diritti comunque connessi alle eventuali azioni revocatorie, di responsabilità, da atto illecito e a tutte quelle azioni in generale discendenti, connesse o collegate allo stato di insolvenza del Gruppo Biancamano o comunque di pertinenza della massa.

2.5 L'Offerente avrà la facoltà di escludere espressamente dalla propria Offerta Vincolante i contratti di lavoro di dipendenti del Complesso Aziendale subordinatamente al raggiungimento dell'eventuale accordo sindacale previsto dall'articolo 47 comma 4 bis della Legge 29 dicembre 1990 n. 4528, così come richiamato dall'articolo 63, comma 4, del D. Lgs. 270/1999, tra ciascuna società del Gruppo Biancamano, l'Offerente e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti del Gruppo Biancamano (l'"**Accordo Sindacale**").

3. **Requisiti soggettivi per la presentazione delle Offerte Vincolanti**

3.1 Sono legittimati a presentare Offerte Vincolanti i Soggetti Ammessi in forza di quanto previsto alla premessa (N) e (O) (gli "**Offerenti**"), i quali non devono:

(i) né agire per persona da nominare o quale interposta persona;

(ii) né essere, alla data della relativa presentazione, sottoposti a procedure di liquidazione, concorsuali, di risanamento della gestione o ristrutturazione dell'indebitamento, secondo la normativa ad essi eventualmente applicabile o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, scioglimento ovvero cessazione dell'attività, gestione coattiva o straordinaria, o situazioni comparabili;

(iii) aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, ivi compreso, gli obblighi sanciti dal T.U. n. 81/2008 in materia di sicurezza e della legislazione in materia di previdenza e assicurazioni obbligatoria;

- (iv) aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- (v) aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

3.2 È consentita la presentazione congiunta di un'unica Offerta Vincolante da parte di più soggetti che siano legati da accordi o forme di cooperazione in relazione alla possibile acquisizione del Complesso Aziendale, fermo il rispetto dei requisiti sopra specificati al Paragrafo 3.1 in capo a ciascuno di tali soggetti.

3.3 Qualora l'Offerta Vincolante venga formulata da parte di più soggetti che siano legati da accordi o forme di cooperazione in relazione alla possibile acquisizione del Complesso Aziendale (la "Cordata") e/o per tramite di un veicolo societario di nuova costituzione, ovvero da costituirsi (il "Veicolo"), tutti i membri della Cordata e/o tutti i soci del Veicolo saranno considerati Offerenti ai fine della presente Lettera di Procedura. Ciascuno di essi sarà pertanto tenuto a sottoscrivere e siglare l'Offerta Vincolante e a produrre ogni altro documento richiesto all'Offerente, anche laddove non specificatamente indicato, e ad assumere su di sé tutti gli impegni derivanti, e a rendere le dichiarazioni e garanzie richieste, in via solidale con gli altri membri della Cordata e/o soci del Veicolo, come meglio precisato al Paragrafo 6.8 che segue.

4. Modalità di presentazione delle Offerte Vincolanti

4.1 Le Offerte Vincolanti dovranno essere predisposte in conformità alla presente Lettera di Procedura.

4.2 Le Offerte Vincolanti dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, in formato cartaceo, entro il termine perentorio delle ore 15.00 CET del giorno 1° giugno 2021 (il "Termine"), presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, con Studio in via Victor Hugo, 1, 20123 Milano (il "Notaio").

4.3 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un separato apposito plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura, recante all'esterno, la denominazione sociale dell'Offerente, nonché il riferimento "*Riservata – Offerta Vincolante procedura di vendita Gruppo Biancamano*".

4.4 Ciascun plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente. Verrà rilasciata all'Offerente apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

4.5 La consegna dell'Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Gruppo Biancamano, del Commissario e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, l'Offerta Vincolante non pervenga entro il Termine all'indirizzo di destinazione.

4.6 L'Offerta Vincolante dovrà essere sottoscritta:

- (i) dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona fisica interessati;
- (ii) nel caso di Offerta Vincolante presentata congiuntamente da più soggetti, da tutti i legali rappresentanti e/o persone fisiche componenti tale raggruppamento.

4.7 Le Offerte Vincolanti dovranno essere espressamente dichiarate ferme, incondizionate e irrevocabili per i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del Termine, a prescindere dall'eventuale aggiudicazione in favore di un altro Offerente del Complesso Aziendale.

4.8 In caso di irregolarità formali e carenze e/o irregolarità sostanziali dell'Offerta Vincolante, il Commissario potrà invitare l'Offerente, a mezzo di opportuna comunicazione, a regolarizzare i documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni.

5. **Informazioni generali inerenti l'Offerente da accludere all'Offerta Vincolante**

5.1 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà accludere:

- (i) una breve presentazione e descrizione delle attività svolte dai soggetti che presentano l'Offerta Vincolante, nonché, ove esistente, il gruppo di appartenenza (come comprensivo delle società ed enti controllanti diretti e indiretti), con indicazione delle attività eventualmente svolte in uno o più settori di attività del Gruppo Biancamano da parte dei firmatari medesimi e dei loro eventuali gruppi di appartenenza;
- (ii) allegazione dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio (individuali e consolidati ove disponibile) ovvero, in mancanza, una sintetica illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ultimo triennio (con indicazione - almeno - del fatturato annuo, EBITDA, risultato netto, posizione finanziaria netta e patrimonio netto per ciascuno dei tre esercizi);
- (iii) un'indicazione dell'eventuale necessità di ottenere autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di terzi in relazione all'acquisizione del Complesso Aziendale, ivi inclusa una preliminare valutazione - con le assunzioni se del caso necessarie per quanto concerne informazioni e dati relativi al Gruppo Biancamano - della necessità di ottenere autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di autorità *antitrust*, con indicazione delle autorità ritenute competenti e di una preliminare aspettativa, pur soggetta a ogni necessario approfondimento, in termini di tempi ed esito del relativo processo;
- (iv) ove applicabile, uno schema rappresentativo della struttura proprietaria e di controllo, sia diretto che indiretto, dei soggetti che presentano l'Offerta Vincolante e dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- (v) un'espressa dichiarazione da parte dei soggetti che presentano l'Offerta Vincolante di non ricorrenza di alcuna delle circostanze indicate *sub* Paragrafo 3.1 della presente Lettera di Procedura;
- (vi) un'espressa dichiarazione di integrale, irrevocabile e incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni della presente Lettera di Procedura;

- (vii) una espressa dichiarazione di impegno a subentrare nei contratti relativi a quelle commesse che dovessero essere eventualmente inserite nel Complesso Aziendale in epoca successiva alla chiusura della VDR;
- (viii) nome/denominazione, indirizzo, numero di telefono, *fax* ed *e-mail* del soggetto interessato e del soggetto da questi eventualmente delegato e autorizzato - inclusi, se del caso, consulenti già incaricati - a corrispondere con il Commissario e i suoi consulenti e, in caso di Offerta Vincolante presentata congiuntamente da più soggetti, del comune rappresentante, che dovrà essere all'uopo identificato come tale, da ciascuno dei sottoscrittori, nell'Offerta Vincolante;
- (ix) *in allegato*, idonea documentazione comprovante i poteri dei sottoscriventi, ove agiscano in rappresentanza, anche legale.

6. Termini principali di cessione del Complesso Aziendale

- 6.1 La cessione del Complesso Aziendale dovrà avere ad oggetto l'intero Complesso Aziendale, come indicato al Paragrafo 2, salvo per eventuali esclusioni di dipendenti secondo quanto previsto al Paragrafo 2.4 che precede.
- 6.2 Il prezzo in Euro offerto per il Complesso Aziendale (il "**Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale**"), dovrà tenere in considerazione ogni termine e condizione previsti dalla presente Lettera di Procedura e dal Contratto di Cessione.
- 6.3 L'Offerente, in relazione al Complesso Aziendale, dovrà assumere i seguenti impegni accessori (tutti gli impegni del presente Paragrafo 6.3, gli "**Impegni Accessori**"):
 - a) Prosecuzione dell'attività aziendale. L'Offerente dovrà impegnarsi a proseguire l'attività del Complesso Aziendale per almeno due anni dalla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10).
 - b) Stabilità Occupazionale. L'Offerente dovrà impegnarsi a garantire per un periodo di almeno due anni dalla Data di Efficacia del Trasferimento (il "**Periodo di Stabilità Occupazionale**") il mantenimento (i) dei livelli occupazionali di riferimento del Complesso Aziendale alla data di riferimento che verrà indicata nella VDR, ovvero, se inferiori, (ii) dei livelli occupazionali previsti nell'Accordo Sindacale, ovviamente fermo restando quanto previsto nella disciplina del c.d. cambio appalto e/o c.d. clausola sociale in quanto applicabili. A tale scopo le informazioni relative al numero dei dipendenti presenti nel Complesso Aziendale saranno rese disponibili dal Commissario nella VDR (gli "**Impegni Occupazionali**").
 - c) Piano Industriale. L'Offerente dovrà impegnarsi a rispettare un piano industriale relativo al Complesso Aziendale (il "**Piano Industriale**") composto da:
 - 1. un piano economico relativo al Periodo di Stabilità Occupazionale, con ogni indicazione utile per avvalorare la capacità industriale, economica e finanziaria dell'Offerente ai fini di quanto previsto dall'articolo 63 comma 4 della Legge Prodi Bis (il "**Piano Economico**");

2. un piano finanziario che (i) evidenzi le disponibilità da parte dell'Offerente di mezzi finanziari adeguati a sostenere il Piano Economico di cui al precedente punto 1., indicando le modalità con cui si intende finanziare la prosecuzione dell'attività nonché assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali concordati ed effettuare gli investimenti previsti nel Piano Economico; (ii) contenga la descrizione della struttura del capitale che l'Offerente intende impegnare per l'acquisto, la gestione e lo sviluppo del Complesso Aziendale, contenga la descrizione delle modalità e delle tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle suddette risorse finanziarie nonché, in caso di ricorso al capitale di debito, accluda le lettere di impegno (le "**Lettere di Impegno**") da parte di istituzioni finanziarie e degli altri finanziatori coinvolti, inclusi eventuali soci, con indicazione delle garanzie reali da concedere e i termini per il rimborso del debito (il "**Piano Finanziario**").
- d) Il Piano Industriale dovrà essere siglato e sottoscritto dall'Offerente a garanzia del mantenimento degli impegni che saranno assunti con il Contratto di Cessione. Il Piano Industriale dovrà avere una durata almeno pari al Periodo di Stabilità Occupazionale.

6.4 Penali per inadempimento agli Impegni Accessori. In caso di inadempimento a qualsiasi degli Impegni Accessori assunti con il Contratto di Cessione di cui ai Paragrafi 6.3 (a) e 6.3 (b) della presente Lettera di Procedura, l'Offerente sarà tenuto a pagare al Gruppo Biancamano, per quanto di rispettiva spettanza, o ad eventuali loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le seguenti penali, salva la facoltà del Commissario di risolvere di diritto il Contratto di Cessione e gli atti ad esso correlati e conseguenti e di ottenere il risarcimento dei maggiori danni:

- (i) Penali relative all'impegno di prosecuzione dell'attività aziendale. Per l'inadempimento all'obbligo previsto al precedente Paragrafo 6.3 (a), relativo alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del Complesso Aziendale per un periodo di due anni dalla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10): un importo pari ad **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/euro).
- (ii) Penali relative all'impegno di Stabilità Occupazionale. Per ciascun inadempimento all'obbligo previsto al precedente Paragrafo 6.3 (b), con riferimento ad ogni dipendente passato alle dipendenze dell'Offerente, che alla data di scadenza del Periodo di Stabilità Occupazionale non risulti stabilmente impegnato ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 2112 codice civile, ovvero ai diversi termini e condizioni dell'Accordo Sindacale, l'importo pari ad **Euro 2.000 (duemila) per ogni dipendente e per ogni mese intercorrente tra l'interruzione del rapporto di lavoro**, salva l'ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e la fine del Periodo di Stabilità Occupazionale.

6.5 Garanzia degli Impegni Accessori. Il pagamento delle penali previste dal precedente Paragrafo 6.4 dovrà essere garantito da garanzie autonome a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni e senza potersi valere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primaria banca italiana per un importo forfettario di **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/euro) di durata pari a quella degli impegni accessori più sei mesi (la "**Garanzia degli Impegni Accessori**"). Tale Garanzia degli Impegni Accessori, disciplinata dal diritto italiano, dovrà essere consegnata al Commissario alla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10). In alternativa, l'Offerente potrà consegnare al Commissario alla stessa data, un deposito cauzionale di pari importo.

- 6.6 Consultazione Sindacale e condizioni sospensive ammesse. L'esecuzione del Contratto di Cessione è subordinata all'espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 428/1990. Il Contratto di Cessione potrà inoltre essere subordinato alle seguenti condizioni sospensive: (i) stipula dell'Accordo Sindacale qualora l'Offerta Vincolante preveda deroghe all'articolo 2112 del codice civile; (ii) al nulla-osta da parte delle competenti autorità garanti della concorrenza (le "Condizioni Sospensive Ammesse").
- 6.7 Ulteriori condizioni sospensive. Su richiesta di uno o più Soggetti Ammessi, il Commissario inoltre potrà valutare se ammettere condizioni sospensive diverse dalle Condizioni Sospensive Ammesse, purché tali condizioni non siano, secondo il prudente apprezzamento del Commissario, eccessivamente potestative, non ritardino in modo significativo la tempistica di aggiudicazione e non alterino la *par condicio* tra gli Offerenti. A tal fine il Commissario potrà a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione ammettere o negare condizioni sospensive diverse dalle Condizioni Sospensive Ammesse.
- 6.8 Designazione di un Veicolo quale soggetto acquirente. Nel caso di designazione di un Veicolo quale acquirente del Complesso Aziendale si applicheranno le seguenti previsioni:
- (i) il Veicolo dovrà essere una società di capitali di diritto italiano di nuova costituzione e dovrà essere costituita entro la Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10);
 - (ii) l'Offerente che ha designato il Veicolo dovrà mantenere il controllo ai sensi dell'articolo 2359 codice civile per due anni a decorrere dalla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10). Parimenti gli altri eventuali soci del Veicolo dovranno mantenere le proprie partecipazioni nel Veicolo immutate per il medesimo periodo, salvo il consenso scritto del Commissario, che sarà subordinato alla prestazione di idonee garanzie;
 - (iii) i soci del Veicolo saranno solidalmente responsabili tra loro e con il Veicolo per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Cessione e dagli atti ad esso conseguenti e collegati. In particolare, il Contratto di Cessione e gli atti ad esso conseguenti e collegati verranno sottoscritti anche dall'Offerente/i che ha/hanno designato il Veicolo e da tutti gli altri soci dello stesso in qualità di garanti in solido. Tutti i sottoscrittori si impegneranno a mantenere il Veicolo adeguatamente patrimonializzato per far fronte agli Impegni Accessori;
 - (iv) la riserva di nomina del Veicolo quale acquirente del Complesso Aziendale e l'individuazione degli altri eventuali soci del Veicolo dovrà essere espressa nell'Offerta Vincolante e nel Contratto di Cessione;
 - (v) il Commissario avrà facoltà di non ammettere gli altri eventuali soci del Veicolo qualora non soddisfino i criteri di cui alla presente Lettera di Procedura.
- 6.9 Ulteriori termini e condizioni legali di cessione. Contratto di Cessione. Gli ulteriori termini e condizioni legali della cessione del Complesso Aziendale saranno contenuti nel testo Contratto di Cessione che verrà reso disponibile nella VDR entro e non oltre la data del **17 maggio 2021**. Nel corso del processo di due diligence sarà resa disponibile in VDR la bozza del Contratto di Cessione, in merito alla quale i potenziali offerenti potranno formulare eventuali commenti, da predisporre in mark-up rispetto alla bozza originale e da inviare a mezzo posta elettronica al recapito indicato al successivo paragrafo 12.1 nei successivi 5 (cinque) giorni. Il Commissario Straordinario ed i propri consulenti si riservano di fissare separati incontri con i Soggetti Ammessi e con i loro consulenti per l'illustrazione degli eventuali commenti formulati, fermo restando che il Commissario Straordinario non assume alcun impegno all'accettazione di alcuno dei commenti eventualmente formulati. Successivamente all'eventuale ricezione dei commenti ed all'eventuale

svolgimento degli incontri di cui sopra verrà elaborato il testo definitivo del Contratto di Cessione (di seguito, il “**Contratto Definitivo**”) che sarà reso disponibile in VDR entro il **25 maggio 2021**.

Si segnala sin da ora che il Contratto Definitivo:

- (i) sarà redatto e sottoscritto in lingua italiana e sarà regolato dal diritto italiano;
- (ii) prevedrà espressamente che, fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per l’evizione, le società di cui al Gruppo Biancamano e la Procedura non prestino alcuna ulteriore dichiarazione e/o garanzia in relazione al Complesso Aziendale, la sua consistenza patrimoniale, finanziaria e reddituale ed a quella dei beni e rapporti giuridici che ne fanno parte, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità, e oneri su di essi gravanti, anche in caso di aliud pro alio, dando altresì esplicitamente atto che l’acquirente procede all’acquisto del Complesso Aziendale nella situazione di fatto e di diritto in cui gli stessi si trova, così come “visto e piaciuto”;
- (iii) prevedrà l’obbligo a carico del soggetto acquirente – garantito, tra l’altro, mediante il rilascio di garanzia bancaria autonoma ed a prima richiesta – a proseguire per un periodo non inferiore a due anni le attività imprenditoriali in conformità con quanto previsto nel piano industriale presentato unitamente all’Offerta Vincolante ed a mantenere, per il medesimo periodo di tempo, i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita.

6.10 Il testo del Contratto di Cessione che dovrà essere allegato alle Offerte Vincolanti, in conformità dei termini e delle condizioni di cui alla presente Lettera di Procedura. Il Gruppo Biancamano e il Commissario si riservano già sin da ora la facoltà di apportare le modifiche ai termini e/o condizioni del Contratto di Cessione che si rendessero necessarie ai fini del buon esito dell’operazione di cessione. Ciò non sarà invece consentito agli Offerenti.

7. Contenuto delle Offerte Vincolanti

7.1 Le Offerte Vincolanti dovranno essere presentate secondo le modalità di cui al Paragrafo 4 che precede e dovranno contenere tutte informazioni generali inerenti l’Offerente di cui al Paragrafo 5 che precede.

7.2 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà prevedere:

- (i) l’indicazione del perimetro per cui si esprime l’Offerta Vincolante e, in particolare, la conferma che si intende acquistare l’intero Complesso Aziendale così come definito nella Lettera di Procedura, nonché l’indicazione del numero di lavoratori a tempo indeterminato del Complesso Aziendale che l’Offerente intende trasferire alle proprie dipendenze divisi per categoria (precisando se sia (a) lo stesso numero in essere presso il Complesso Aziendale o (b) un numero diverso da trasferirsi subordinatamente al raggiungimento del necessario Accordo Sindacale);
- (ii) la formulazione definitiva del Prezzo Offerito per il Complesso Aziendale;
- (iii) precise indicazioni circa le condizioni sospensive a cui si intenderebbe sottoporre l’esecuzione del Contratto di Cessione;
- (iv) precise informazioni circa eventuali autorizzazioni amministrative, ivi inclusi eventuali nulla-osta da parte delle competenti autorità garanti del rispetto della normativa in tema di concorrenza che si rendessero necessari per legge ai fini di perfezionare l’acquisizione del Complesso Aziendale e i tempi necessari all’ottenimento delle stesse, nonché, laddove applicabile, la lista di documenti richiesti dall’Offerente ai fini di adempiere ad

eventuali obblighi di comunicazione ai fini di qualsivoglia normativa *antitrust* applicabile con riferimento all'operazione in oggetto;

- (v) l'espressa garanzia che non ricorrano circostanze tali da impedire il rilascio di tutte le autorizzazioni, consensi, permessi, nulla osta di autorità competenti necessarie al perfezionamento e all'esecuzione del Contratto di Cessione o che possano impedire il trasferimento del Complesso Aziendale ai sensi della presente Lettera di Procedura;
- (vi) l'espresso impegno ad acquistare nei termini previsti dal Contratto di Cessione, salve le eventuali modifiche consentite dalla presente Lettera di Procedura il Complesso Aziendale e a stipulare – previo ottenimento dell'autorizzazione del MISE alla cessione e dell'accettazione dell'Offerta Vincolante – il Contratto di Cessione il cui testo dovrà essere allegato all'Offerta Vincolante, congiuntamente ad ogni altra dichiarazione, documento e/o allegato richiesti nei medesimi contratti;
- (vii) l'espresso impegno a pagare il Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale e ad adempiere agli Impegni Accessori e a consegnare la Garanzia degli Impegni Accessori alla Data di Efficacia del Trasferimento (come definita al Paragrafo 10);
- (viii) l'evidenza della costituzione della Cauzione ai sensi di quanto previsto al successivo Paragrafo 8;
- (ix) l'impegno a mantenere ferma, incondizionata e irrevocabile l'Offerta Vincolante per i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del Termine, a prescindere dall'eventuale aggiudicazione in favore di un altro Offerente del Complesso Aziendale;
- (x) l'impegno ad adempiere e rispettare tutti gli impegni e previsioni di cui alla presente Lettera di Procedura e, in particolare, al Paragrafo 6, contestualmente dichiarando di averne presa chiara visione;
- (xi) l'impegno a perfezionare - previo ottenimento dell'autorizzazione del MISE alla cessione – la Garanzia degli Impegni Accessori e le eventuali ulteriori garanzie previste nel Contratto di Cessione.

7.3 Le Offerte Vincolanti dovranno inoltre contenere:

- (i) Il Piano Industriale come meglio indicato al Paragrafo 6.3 (c), completo delle Lettere di Impegno ove previste dal Piano Finanziario;
- (ii) una dichiarazione di un primario istituto bancario attestante la capacità finanziaria/solvibilità dell'Offerente. Ove applicabile, il Commissario si riserva di richiedere analoghe dichiarazioni con riferimento agli eventuali soci del Veicolo;
- (iii) ove l'Offerta Vincolante sia presentata da una Cordata e/o per il tramite di un Veicolo, copia di tutti gli accordi tra i relativi membri e/o soci dell'Offerente;
- (iv) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante *pro tempore* dell'Offerente o di altro soggetto munito dei necessari poteri, ed allegazione di (i) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al soggetto firmatario dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto dell'Offerente e (ii) certificazione

sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* attestante che tali poteri sono tutt'ora in vigore e non sono stati revocati o modificati.

8. Cauzione

Le Offerte Vincolanti dovranno contenere l'espresso impegno dell'Offerente a pagare una cauzione **pari al 10 % del Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale** (la "Cauzione"), salva in ogni caso la facoltà di risarcimento dei maggiori danni, in caso di violazione di qualsivoglia delle seguenti obbligazioni e garanzie:

- (i) inadempimento agli impegni di sottoscrivere e/o eseguire il Contratto di Cessione, e/o gli atti ad esso correlati o conseguenti entro i termini che verranno indicati dal Commissario;
- (ii) inadempimento di qualsivoglia altro impegno prodromico e/o relativo al perfezionamento del Contratto di Cessione;
- (iii) non veridicità (negli aspetti sostanziali) di alcuna delle dichiarazioni e/o delle garanzie dell'Offerente indicate nell'Offerta Vincolante.

In relazione all'obbligo di versare la Cauzione l'Offerta Vincolante dovrà essere corredata, alternativamente, a scelta dell'Offerente da:

- (1) ricevuta bancaria attestante il versamento a favore della Procedura dell'importo della Cauzione a titolo di deposito cauzionale e a valere anche quale caparra sul Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale su conto corrente del Gruppo Biancamano che verrà messo a disposizione nella VDR;
- (2) garanzia autonoma a prima richiesta, secondo il testo che verrà fornito dal Commissario e reso disponibile nella VDR, rilasciata da primario istituto bancario con stabile organizzazione in Italia, valida ed efficace per un periodo di sei mesi dalla data di presentazione dell'Offerta Vincolante contenente l'obbligo del garante di pagare a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'importo pari al 10 % del Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale a titolo di garanzia di pagamento della Cauzione e a garanzia di pagamento della caparra sul prezzo di cui sopra.

9. Criteri di selezione delle Offerte Vincolanti

9.1 A partire dalle ore 18.00 (CET) del giorno **1° giugno 2021**, il Notaio provvederà a redigere verbale con il quale darà atto delle Offerte Vincolanti ricevute entro il Termine medesimo. Successivamente, in pari data, il Notaio procederà all'apertura di tutte le buste pervenute, redigendo apposito verbale alla presenza del Commissario ed eventualmente dei propri consulenti.

9.2 La selezione tra gli Offerenti sarà effettuata dal Commissario, con l'ausilio e sentito il parere dei consulenti della Procedura, nel rispetto delle norme di legge di cui il D.Lgs. 270. A seguito del raffronto tra le Offerte Vincolanti sarà considerata quale offerta migliore (l'"**Offerta Migliore**")

l'Offerta Vincolante che avrà totalizzato il punteggio maggiore sulla base dei criteri di valutazione descritti nell'Allegato 9.2. Verrà inoltre stilata una graduatoria.

- 9.3** Il Commissario potrà, prima dell'aggiudicazione, decidere di esperire una fase competitiva migliorativa (la "**Fase Migliorativa**") con i tre migliori Offerenti risultanti dalla graduatoria di cui al punto 9.2 che precede, finalizzata alla scelta dell'offerta più vantaggiosa (la "**Miglior Offerta Definitiva**") qualora, all'esito della valutazione delle Offerte Vincolanti, si verifichi che il Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale nella Offerta Migliore sia inferiore rispetto al Prezzo che sarà indicato nella perizia sul Complesso Aziendale asseverata da perito indipendente nominato dalla Procedura, che verrà consegnata alla Procedura stessa, con data certa anteriore al Termine.
- 9.4** Si rammenta infine che ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della presente Procedura di Cessione e alla conseguente stipulazione del Contratto di Cessione è soggetta al potere autorizzativo del MISE, sentito il Comitato di Sorveglianza. Si rammenta inoltre che, considerato il fatto che la presente procedura di gara, e la relativa documentazione di gara è stata azionata e resa disponibile, per ragioni d'urgenza, nelle more della predisposizione del programma di cui all'articolo 4 della Legge Marzano, tutta la documentazione della procedura di gara resta soggetta alle eventuali modifiche e/o integrazioni e/o autorizzazioni e/o ratifiche del Ministero dello Sviluppo Economico e del nominando Comitato di Sorveglianza.

10. Aggiudicazione dei complessi aziendali e perfezionamento della relativa cessione

- 10.1** Successivamente alle attività di cui al precedente Paragrafo 9, previa autorizzazione del MISE sentito il Comitato di Sorveglianza, sarà inviata apposita comunicazione all'Offerente che risulti aggiudicatario, a mezzo della quale:
- (i) sarà comunicata l'aggiudicazione in favore dell'Offerente selezionato (l'**"Aggiudicatario"**), ai sensi della presente Procedura di Cessione;
 - (ii) saranno individuati il giorno, l'ora e il luogo per la stipulazione, davanti al Notaio, del Contratto di Cessione, data che dovrà essere compresa tra il quinto e il decimo giorno lavorativo dalla data di invio della comunicazione.
- 10.2** L'Aggiudicatario dovrà, al momento della stipulazione del Contratto di Cessione, corrispondere alla Procedura il 40% del Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale, al netto della Cauzione versata anche a titolo di caparra ai sensi del Paragrafo 8, nonché compiere tutti gli adempimenti relativi al trasferimento del Complesso Aziendale, previsti dalla legge e dal Contratto di Cessione.
- 10.3** Verificato l'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive Ammesse, il Commissario comunicherà all'Aggiudicatario luogo, data e ora per l'esecuzione del Contratto di Cessione (la "**Data di Efficacia del Trasferimento**").
- 10.4** Alla Data di Efficacia del Trasferimento, si svolgeranno le seguenti attività:
- (a) esecuzione del Contratto di Cessione e contestuale versamento del saldo del Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale;

(b) compimento di tutti gli eventuali ulteriori adempimenti di legge e di contratto relativi al trasferimento del Complesso Aziendale.

10.5 Sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni spesa, onere e tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione ed all'adempimento del Contratto di Cessione ed atti ad essi conseguenti o collegati, ivi compresi gli onorari del Notaio.

10.6 Nel caso in cui l'Aggiudicatario si renda inadempiente all'obbligo di stipulare il Contratto di Cessione e/o gli atti di compravendita ad esso conseguenti, il Commissario avrà la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di considerare quale Aggiudicatario il successivo Offerente in graduatoria, fermo restando il diritto di incassare penali previste dalla presente Lettera di Procedura e/o dal Contratto di Cessione e, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento al maggior danno, nonché la possibilità di escutere le garanzie bancarie nei confronti dell'Aggiudicatario revocato.

10.7 Il Commissario restituirà agli Offerenti diversi dall'Aggiudicatario la caparra o la garanzia bancaria, quale sia il caso, consegnata ai sensi del Paragrafo 9, entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui al Paragrafo 10.1, punto (i).

10.8 Il Commissario si riserva, nel corso di tutta la Procedura di Cessione e sino alla Data di Efficacia del Trasferimento, di valutare l'affidabilità dei Soggetti Ammessi nonché la situazione economica patrimoniale e finanziaria degli stessi e la loro capacità di far fronte agli impegni anche finanziari derivanti dall'acquisizione del Complesso Aziendale ivi inclusi, senza alcuna imitazione, quelli di cui all'articolo 63, comma 2, Legge Prodi Bis.

Resta in ogni caso sempre salva la facoltà del Commissario di escludere, in qualsiasi fase della Procedura di Cessione, i soggetti che dovessero risultare, a suo giudizio privi dei requisiti legali o dei requisiti di capacità patrimoniale e/o finanziaria e/o tecnica per far fronte a tutti gli impegni derivanti dall'eventuale acquisto del Complesso Aziendale.

10.9 Il Commissario Straordinario si riserva di valutare con il Comitato di Sorveglianza e il Ministero dello Sviluppo Economico, la possibilità di concedere all'aggiudicatario del Complesso Aziendale, nelle more del perfezionamento della cessione, la sottoscrizione di un contratto di management, che consenta all'aggiudicatario stesso di partecipare alle gare in pubblicazione al fine di non disperdere valore tra la data di aggiudicazione e la Data di Efficacia del Trasferimento.

11. Riserva di ulteriori richieste e integrazioni

Il Commissario, anche a mezzo dei suoi consulenti, si riserva di richiedere ogni altra informazione o documentazione rilevante che ritenga necessaria od opportuna.

12. Comunicazioni

12.1 Salvo che per quanto altrimenti previsto nella presente Lettera di Procedura, tutte le comunicazioni al Commissario previste o richieste dalla presente Lettera di Procedura, o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate via *e-mail* ai seguenti indirizzi: commissario.straordinario@grupprobancamano.it; ilaria.zingali@pwc.com.

13. Disposizioni generali

- 13.1** La presente Lettera di Procedura, nonché ogni atto, fase e/o procedura in essi contemplato, conseguente o connesso non comportano per il Commissario alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita del Complesso Aziendale nei confronti degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Gruppo Biancamano, del Commissario ovvero dei consulenti del medesimo.
- 13.2** Il Commissario – previa autorizzazione del MISE - si riserva espressamente la facoltà di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente ovvero definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero tutti i partecipanti; (ii) modificare, posticipare, integrare, in ogni momento i termini e le condizioni della Procedura di Cessione, ivi incluso il Termine; (iii) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento.
- 13.3** Il Commissario – previa autorizzazione del MISE - potrà sempre (i) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; e/o (iii) modificare il perimetro del Complesso Aziendale oggetto della presente Lettera di Procedura.
- 13.4** Quanto precede senza che ciò consenta ai soggetti Offerenti, ai soggetti che abbiano presentato un'Offerta Vincolante e/o ai Soggetti Ammessi di avanzare, nei confronti del Commissario, del Gruppo Biancamano o degli organi di vigilanza sull'Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa o azione a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.
- 13.5** I consulenti del Commissario non assumono alcun obbligo nei confronti degli Offerenti (e loro consulenti), anche a seguito dell'eventuale presentazione di un'Offerta Vincolante ovvero della loro eventuale successiva partecipazione alla Procedura di Cessione. Gli Offerenti esonerano i consulenti del Commissario e il Commissario stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai consulenti svolta in relazione alla Procedura di Cessione. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, del Codice Civile e per quanto occorrer possa, tali dichiarazioni e impegni assunti dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.
- 13.6** Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dal Commissario nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 270, e delle sue finalità - fatte salve le autorizzazioni necessarie. Si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 270 per la vendita di aziende in esercizio (*“la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente, e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali”*).
- 13.7** Per quanto occorrer possa, si chiarisce che la presente Lettera di Procedura non costituisce, né potrà essere intesa ovvero interpretata quale, offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, ovvero un'offerta ai sensi della normativa di diritto finanziario in alcuna giurisdizione applicabile.
- 13.8** Il trattamento dei dati inviati dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come successivamente modificato e integrato) e nel rispetto della riservatezza degli Offerenti. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento

della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Commissario, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

13.9 I termini contenuti nella presente Lettera di Procedura devono considerarsi perentori, fermo restando la facoltà del Commissario di modificarli e/o prorogarli.

13.10 Ogni costo, spese e onere comunque inerente, conseguente e/o connesso all'eventuale presentazione di Offerta Vincolante o altrimenti alla partecipazione alla Procedura di Cessione, ivi compresi i costi dei propri rappresentanti e consulenti, sono ad esclusivo carico degli Offerenti e dei relativi partecipanti.

14. Legge applicabile e foro competente

14.1 La presente Lettera di Procedura e ogni altro atto della Procedura di Cessione (ivi inclusa l'Offerta Vincolante) sono - e saranno - regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia ad essi relativa, alla loro interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, nonché derivante da rapporti precontrattuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.



Prof. Francesco Perrini

**Commissario Straordinario di Biancamano S.p.A.
Commissario Straordinario di Aimeri Ambiente S.r.l.
Commissario Straordinario di Energeticambiente S.r.l.**

Documenti allegati

Allegato 9.2. - Criteri di valutazione per la selezione dell'Offerta Vincolante

ALLEGATO 9.2

Criteria di valutazione per la selezione dell'Offerta Vincolante

Sarà considerata quale Migliore Offerta l'Offerta Vincolante che totalizzerà il punteggio maggiore in applicazione dei criteri indicati nel presente allegato. Considerati 100 punti quale punteggio massimo attribuibile alla Migliore Offerta, verrà assegnato:

- (i) un punteggio di 55 punti all'Offerta Vincolante che risulterà la migliore sotto il profilo del Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale;
- (ii) un punteggio di 25 punti all'Offerta Vincolante che risulterà la migliore sotto il profilo degli Impegni Occupazionali;
- (iii) un punteggio massimo fino a 20 punti all'Offerta Vincolante che risulterà la migliore sotto il profilo del Piano Industriale.

1. Valutazione del Prezzo Offerto dagli Offerenti relativamente al Complesso Aziendale - (55 punti)

Criteria di valutazione e punteggi

Al fine di comparare Offerte Vincolanti aventi ad oggetto il Complesso Aziendale, all'Offerta Vincolante che prevede il Prezzo Offerto per il Complesso Aziendale più alto vengono assegnati 55 punti. Le altre Offerte Vincolanti ottengono punti in proporzione, secondo il criterio di proporzionalità lineare.

2. Valutazione degli Impegni Occupazionali assunti dagli Offerenti - (25 punti)

2.1 Criteria di valutazione e punteggi

All'Offerta Vincolante che risulti da preferire sotto il profilo dell'assunzione dei migliori Impegni Occupazionali in relazione al numero dei dipendenti trasferiti vengono assegnati 25 punti. Le altre Offerte Vincolanti ottengono punti in proporzione (rispetto ai 25 punti) secondo il criterio della proporzionalità lineare.

2.2 Accordo Sindacale

Si chiarisce che la possibilità di indicare nell'Offerta Vincolante livelli occupazionali inferiori rispetto ai Livelli Occupazionali di Riferimento presuppone necessariamente il raggiungimento di idoneo Accordo Sindacale.

3. Valutazione del Piano Industriale – (20 punti)

3.1 Punteggi

All'Offerta Vincolante che prevede il miglior Piano Industriale vengono assegnati fino a 20 punti.

3.2 Criteri di valutazione del Piano Industriale

Il punteggio relativo al piano industriale verrà attribuito dando priorità:

- a. alle principali strategie imprenditoriali che si intendono perseguire in relazione all'acquisto del Complesso Aziendale;
- b. ai programmi operativi e di sviluppo del Complesso Aziendale;
- c. alle risorse finanziarie che l'offerente intende utilizzare per l'acquisto del Complesso Aziendale e per la prosecuzione della sua attività e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il Commissario stilerà una graduatoria delle Migliori Offerte sulla base dei criteri di cui sopra.